

**DISCIPLINARE DI RICHIESTA DI OFFERTA**

**SERVIZI DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA**

**RDA 52363 – INIZIATIVA N. 580/2022**

**Consip S.p.A. a socio unico**

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – [www.consip.it](http://www.consip.it)

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.C.I.A.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407

## SOMMARIO

1. PREMESSE.....	- 3 -
2. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	- 3 -
3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	- 6 -
4. OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO .....	- 7 -
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	- 9 -
6. REQUISITI GENERALI .....	- 9 -
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE .....	- 10 -
8. AVVALIMENTO .....	- 12 -
9. SUBAPPALTO.....	- 14 -
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	- 15 -
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	- 15 -
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	- 17 -
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	- 18 -
14. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO .....	- 22 -
15. OFFERTA TECNICA .....	- 22 -
16. OFFERTA ECONOMICA .....	- 23 -
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	- 23 -
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	- 27 -
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI .....	- 28 -
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	- 29 -
21. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI .....	- 30 -
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	- 30 -
23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	- 35 -
24. ACCESSO AGLI ATTI .....	- 36 -
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	- 36 -
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	- 36 -

## **1. PREMESSE**

Con decisione di contrarre del 06/03/2025, Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, capitale sociale € 5.200.000,00 interamente versato, C.F. e P.IVA 05359681003, iscrizione al registro imprese c/o C.C.I.A.A. Roma 05359681003, iscrizione R.E.A. N.878407 (di seguito per brevità anche Consip) per conto di Sogei (di seguito per brevità "Committente"), ha deliberato di affidare i Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa.

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione della stessa.

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità "Codice"), esperita da Consip in favore della Sogei S.p.A., in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, commi 3 *bis* e 3 *ter* del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla Convenzione stipulata tra Consip e Sogei in data 16 marzo 2023, verrà realizzata da Consip ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità "Codice"), attraverso una Richiesta di Offerta (di seguito per brevità "RDO"), con allegate Condizioni contrattuali.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) del Codice, previa consultazione degli operatori economici, individuati in base ad indagine di mercato nel rispetto dell'articolo 2 dell'Allegato II. 1 del Codice.

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dall'invio della presente Richiesta di Offerta.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Maurizio Ferrante.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Lucia Magliocco.

## **2. PIATTAFORMA TELEMATICA**

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella documentazione della procedura - ivi comprese le Regole - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di

manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

### **Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail [useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it](mailto:useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it), tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla presente procedura, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del

Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

### **Gestore del Sistema**

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

### **3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

La documentazione della procedura comprende:

1. Disciplinare e relativi allegati:
  - a) Dichiarazione integrativa;
  - b) Dichiarazione di avvalimento;
  - c) Schema di Relazione Tecnica;
  - d) Dichiarazione familiari conviventi;
  - e) Dichiarazione DPCM 187/1991;
  - f) Scheda anagrafica e Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
  - g) Facsimile garanzia definitiva;
  - h) Allegato Privacy;
  - i) Allegato Security;
  - l) "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE).
2. Capitolato Tecnico;
3. Condizioni contrattuali;
4. Regole Sistema di e-Procurement pubblicate sul sito [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSi](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSi)

[stema.htmlhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html);

5. Patto di integrità;
6. Rettifica ex art. 101, co. 4 - Manifestazione di interesse;
7. Facsimile rettifica dell'offerta.

La “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo di cui alla lettera l) del punto 1 rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “*Response.xml*” del Documento di gara unico europeo.

### **Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato a Sistema, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione dedicata alla procedura sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

## **4. OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

**Tabella 1**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa	66518100-5	P	€ 210.000,00
<b>A) Importo totale a base d'asta</b>				€ 210.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>				€ 210.000,00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

#### **4.1 Durata**

La durata dell'affidamento (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **4.2 Revisione dei prezzi**

Nel corso di esecuzione del contratto è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nel contratto.

#### **4.3 Modifiche del contratto in corso di esecuzione**

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.** Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Il valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 220.900,00 al netto di Iva, così suddiviso:



Tabella 2

<b>Importo complessivo</b>	€ 210.000,00
<b>Importo massimo del quinto d'obbligo</b>	€ 10.900,00
<b>Valore globale stimato</b>	€ 220.900,00

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

## 6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, **i requisiti di cui al presente paragrafo** sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico, nella Dichiarazione integrativa, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lett. d), punto i) del medesimo articolo. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla procedura ai sensi dell'articolo 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

### **Self Cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo

virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE.

#### **1. Requisiti di idoneità professionale**

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
- b) Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) ed E) di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 e s.m.i. "Codice delle Assicurazioni Private" e al Regolamento IVASS n. 40/2018. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro saranno ammesse a partecipare alla presente procedura nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione II del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.

#### **2. Requisito di capacità economica e finanziaria**

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di indizione della presente procedura almeno pari € 420.000,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di partecipazione di RTI/Consorzi i suddetti requisiti dovranno essere posseduti nel complesso dal RTI o dal Consorzio.

### **3. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Esecuzione negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di indizione della presente procedura di almeno un contratto di importo minimo pari a € 100.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della suddetta procedura, eseguiti a favore di società con complessità simile a Sogei, oppure di società pubbliche, oppure di organismi di diritto pubblico o di centrali di committenza.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di partecipazione di RTI/ConSORZI i suddetti requisiti dovranno essere posseduti nel complesso dal RTI o dal Consorzio.

### **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica.

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione del concorrente.

Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria

non dimostri in concreto, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale. La Consip S.p.A. può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo Requisiti di idoneità professionale lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente paragrafo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale, nonché i requisiti di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della procedura, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato - 'Dichiarazione di avvalimento', contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del Patto di integrità;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato:

- alla documentazione amministrativa nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- all'offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella Dichiarazione integrativa una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto

degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

#### **10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della presente procedura comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Qualora il pagamento non risulti caricato a Sistema, la Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia nel termine stabilito nella suddetta richiesta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

#### **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione

amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/5/2025 a pena di irricevibilità.**

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte prive di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta tecnica**

**C – Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

L'operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta.

L'offerta vincola il concorrente per 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della



stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione - conforme all'Allegato "Rettifica ex art. 101 co. 4 - Manifestazione di interesse", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicate nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 11 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione integrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione integrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta dell'offerta, da provarsi mediante un documento informatico firmato digitalmente con apposita marcatura temporale, o altra misura equivalente;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione integrativa, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La "documentazione amministrativa" da produrre in sede di partecipazione è costituita dai seguenti documenti:

- **Dichiarazione integrativa** (allegato denominato "Dichiarazione integrativa RDO")
- **Eventuale procura**

- **Response xml** del DGUE
- **Eventuale** Response xml DGUE dell'ausiliaria
- **Eventuale** (solo in caso di RTI costituito): **copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, all'Impresa mandataria**
- **Eventuale** (solo in caso di Consorzio costituito): **atto costitutivo del Consorzio**
- Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.

### 13.1 Dichiarazione integrativa

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione integrativa compilando l'apposito allegato denominato "Dichiarazione integrativa RDO" e dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

1. informazioni relative alla forma di partecipazione;
2. dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1 lett. d), del Codice;
3. di partecipare o meno alla presente procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di partecipare o meno in qualsiasi forma come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta nel rispetto dell'art. 104, comma 12, del Codice. In caso di partecipazione, sia in qualsiasi forma che come ausiliaria, l'operatore economico che riveste anche il ruolo di impresa ausiliaria allega documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
5. sull'eventuale sussistenza di possibili conflitti di interesse;
6. di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo;
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti Codice, Modello e Piano, pena la risoluzione del Contratto;
8. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
10. di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;
11. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo "Trattamento dei dati personali".

Nella stessa Dichiarazione integrativa il Concorrente rilascia le dichiarazioni richieste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, nonché della normativa italiana di adeguamento al suddetto Regolamento.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituenti o Aggregazioni senza personalità giuridica o GEIE, il concorrente deve, nella dichiarazione integrativa:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara e/o le consorziate non esecutrici di cui si avvale per il possesso dei requisiti di partecipazione.

\*\*\*

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica o GEIE ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione/GEIE deve produrre una Dichiarazione integrativa, nelle parti pertinenti.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici, devono produrre la Dichiarazione integrativa nelle parti pertinenti, mentre le consorziate non esecutrici di cui il consorzio si avvale per il possesso dei requisiti, devono produrre la sola Dichiarazione integrativa, nelle parti pertinenti.

La Dichiarazione integrativa è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla procedura;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla procedura.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

ese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le suddette Dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### 13.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "*Response.xml*" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml" di cui alla lett. l) del punto 1 del par. 3;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "*Response.xml*".

La "*Response.xml*" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione.p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1.

Il DGUE dovrà essere presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti

- temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
  - dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
  - dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
  - dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
  - dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
    - **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
    - **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

#### 14. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega oltre la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria anche la seguente documentazione:

- 1) la dichiarazione di avvalimento redatta secondo il modello di cui all' Allegato 'Dichiarazione di avvalimento' sottoscritta dall'ausiliaria;
- 2) il contratto di avvalimento in originale, o in alternativa in copia autentica.

La documentazione di cui sopra deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### 15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema una *Offerta Tecnica a pena di esclusione* dalla procedura, inviando attraverso il Sistema una *Relazione Tecnica* sottoscritta con firma digitale e conforme al modello di cui all'Allegato "Schema di Relazione Tecnica".

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, una dichiarazione anche essa sottoscritta digitalmente e contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

La suddetta documentazione sempre **a pena di esclusione** dalla procedura, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema.

La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce **causa di esclusione dalla procedura**.

#### **16. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico formula l'offerta economica, a Sistema, secondo le seguenti modalità:

- inserisce nell'apposita sezione del Sistema i valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri.

La mancata presentazione entro i termini perentori indicati a Sistema da parte del concorrente della documentazione rubricata come “obbligatoria”, verrà considerata come Offerta incompleta e/o parziale e comporterà l'esclusione dalla procedura.

La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le modalità indicate nel presente Disciplinare, pena l'irricevibilità dell'Offerta.

#### **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura è aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, secondo i criteri di seguito stabiliti.

Ponderazione:

Punteggio Tecnico (PT)	80 punti
Punteggio Economico (PE)	20 punti
Punteggio Totale	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P totale) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE):

**P totale = PT + PE**

Con riguardo ai punteggi indicati nella tabella sottostante si precisa quanto segue:

- nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “*criteri che prevedono assegnazione di punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti

in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione;

- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “*criteri che prevedono assegnazione di punteggi discrezionali*”, vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.

<b>CONDIZIONI MIGLIORATIVE</b> <b><i>Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione di gara in funzione della dichiarata disponibilità a fornire le seguenti condizioni migliorative delle caratteristiche minime definite dal Capitolato Tecnico.</i></b>			
<b>Criteri di valutazione</b>			<b>punteggio massimo</b>
1 T	Con riferimento alla figura professionale Manager Responsabile del servizio: <b>anzianità lavorativa specifica</b> nella conduzione di progetti di Risk Assessment per la P.A. e/o aziende di complessità simile a Sogei.	> 10 e ≤15 anni	4
		> 15 anni	8
2 T	Con riferimento alla figura professionale Specialista sinistri: <b>anzianità lavorativa specifica</b> nella gestione sinistri per la P.A. e/o aziende di complessità simile a Sogei.	> 6 e ≤ 10 anni	4
		>10 anni	8
3 T	Riduzione della <b>tempistica per la consegna del Piano di Risk Assessment</b> rispetto a quanto previsto al par.3.1.5 del Capitolato Tecnico	Riduzione di 10 giorni	6
		Riduzione > 10 giorni	12
4 T	<b>Possesso della certificazione della parità di genere</b> ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125.2022. Si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;</li> <li>in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;</li> <li>in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici.</li> </ul> Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.		2



	<p><i>Ai fini del conseguimento del punteggio, <b>il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione</b> richiesta al momento della presentazione dell'offerta tecnica.</i></p> <p><i>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio , l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022</i></p> <p><i><b>Il Concorrente allega all'offerta tecnica</b> la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</i></p> <p><i>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>	
	<p><b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE</b></p> <p><b>Il punteggio sarà attribuito dalla commissione di gara in funzione della qualità delle seguenti proposte</b></p>	<b>punteggio massimo</b>
5 D	<p><i>Articolazione della struttura organizzativa e del sistema dei ruoli dedicati allo svolgimento dell'incarico. Saranno oggetto di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>struttura dedicata alle esigenze assicurative di Sogei</i></li> <li>- <i>composizione dello staff tecnico di interfaccia</i></li> </ul>	10
6 D	<p><i>Modalità di realizzazione degli interventi formativi di cui al par. 3.4 del Capitolato Tecnico. Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutati: descrizione e frequenza dei corsi proposti, esperti dedicati alla formazione, materiale didattico.</i></p>	6
7 D	<p><i>Descrizione della metodologia proposta per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi di Sogei di cui al paragrafo 3.1.2 del Capitolato tecnico. In particolare, saranno valutate le proposte relative alle coperture assicurative Cyber Risks.</i></p>	12
8 D	<p><i>Descrizione della metodologia proposta per identificare ed analizzare le aree di rischio nell'ambito dei Servizi di consulenza di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico. In particolare, saranno valutate le proposte atte a efficientare le attività relative alle varie procedure/merceologie con il minor aggravio per le strutture interne di Sogei.</i></p>	12

9 D	<i>Descrizione delle attività di monitoraggio e gestione dei contratti assicurativi di Sogei di cui al paragrafo 3.1.3 Capitolato tecnico. In particolare saranno oggetto di valutazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>frequenza e modalità di raccordo operativo con gli uffici preposti;</i></li> <li>- <i>tempestività di intervento in caso di reclami e da parte degli assicurati e disservizi delle compagnie assicurative.</i></li> </ul>	10
--------	---	----

Si precisa, inoltre, che per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell'offerta da valutare, salvo nei casi espressamente specificati, un punteggio pesato in funzione dell'importanza della singola voce nell'ambito dell'offerta complessiva. Sono stati, all'uopo, previsti sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione alla singola voce di un punteggio corrispondente ad una percentuale del punteggio massimo attribuibile per la stessa voce, e segnatamente:

- OTTIMO
- PIÙ CHE ADEGUATO
- ADEGUATO
- PARZIALMENTE ADEGUATO
- SCARSAMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO

cui, come detto, corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali (%) dei punti da assegnare alle singole voci:

- Ottimo 100 %
- Più che Adeguato 80 %
- Adeguato 60 %
- Parzialmente adeguato 40 %
- Scarsamente adeguato 20 %
- Inadeguato 0 %

(Es. Voce "xxxx" - punteggio massimo previsto: 10 – se il "Giudizio espresso" é "ottimo", il punteggio attribuito sarà pari a 10; se il "Giudizio espresso" é "più che adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 8, se il "Giudizio espresso" é "adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 6; se il "Giudizio espresso" é "parzialmente adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 4; se il "Giudizio espresso" é "scarsamente adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 2; se il "Giudizio espresso" é "inadeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 0).

Il calcolo del punteggio tecnico determinato secondo criteri predefiniti nella tabella sopra riportata viene effettuato automaticamente dal Sistema. Il calcolo del punteggio sarà effettuato dal Sistema arrotondando alla seconda cifra decimale.

Il calcolo del punteggio determinato in modo discrezionale verrà effettuato dalla Commissione sulla base dei criteri sopra indicati in apposite sedute riservate.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Si precisa che il suddetto coefficiente medio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

### **Punteggio economico**

Il “**Punteggio economico**” sarà attribuito, secondo la seguente formula:

$$PE = PE_{max} \times \left[ 1 - \left( \frac{P}{BA} \right)^n \right]$$

PE = Punteggio Economico

PE<sub>max</sub> = Punteggio Economico Massimo Attribuibile (20)

BA = Prezzo a base d'asta (valore soglia)

P = Prezzo offerto dal concorrente

n = esponente che regola il valore di concavità della curva fissato per la presente procedura a 2.

## **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della procedura.

In capo ai membri non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i curriculum dei membri sono pubblicati sul profilo della Committente (o Stazione appaltante in caso di procedure per Sogei) nella sezione “Società trasparente” (sotto-sezione “Bandi e contratti”).

La commissione giudicatrice è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso

la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI**

### **La prima sessione ha luogo il giorno 27/5/2025, con inizio alle ore 15.00.**

Il Sistema consente la pubblicità delle sessioni preordinate all' apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema consente la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio.

Si precisa che alle operazioni di cui alla lettera a) i concorrenti potranno assistere **collegandosi da remoto al Sistema.**

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente la Commissione procede operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) sblocco delle offerte ricevute;
- b) apertura delle offerte tecniche;
- c) valutazione delle offerte tecniche;
- d) apertura delle offerte economiche;
- e) valutazione delle offerte economiche.

Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e d) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno debitamente comunicati.

La Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Successivamente la commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un termine perentorio con le modalità che saranno all'uopo definite dalla Consip. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte il cui ribasso risulti pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata secondo il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

In presenza di un numero di offerte inferiori a 5, il suddetto calcolo non sarà effettuato.

Resta inteso che, la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RDP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RDP richiede al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **21. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI**

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte che contengano un prezzo superiore alla base d'asta;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nelle Condizioni contrattuali e/o nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nelle Condizioni contrattuali, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nelle Condizioni contrattuali,
- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione,
- offerte che siano giudicate anormalmente basse.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla procedura le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle Offerte, i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ed indicati a Sistema come obbligatori, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Consip S.p.A. si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 10, del Codice;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- c) aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida;

La Committente si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore

offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Consip S.p.A., qualora si verificano, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Consip S.p.A. potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del già menzionato malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto da Consip il recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il Contratto è stipulato entro 30 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del

Codice. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il Contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto per la sua registrazione, è pari a quanto previsto dalla Tabella A dell'Allegato n. I.4 del Codice.

#### **Documenti per la stipula**

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Consip S.p.A.:

**nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:**

- a) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati;

**nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):**

- b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità di cui sotto.



Entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà inviare, direttamente alla Sogei S.p.A., all' indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollosogei@pec.sogei.it.**, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato Facsimile Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria);
- b) le dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991, conformi all'Allegato "Dichiarazione DPCM n.187/1991".

### **Garanzia definitiva**

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale in favore di Sogei S.p.A. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/20232, così come chiarito anche dal Comunicato del Presidente dell'Anac, del 31 gennaio 2024.

Dovrà essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

- *per "Stazione appaltante" si intende Sogei S.p.A.;*
- *all'art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituita come segue:*

*“della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario”.*

La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte (Allegato Facsimile di garanzia definitiva) da utilizzare ai fini della stipula del contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

### **Polizza assicurativa**

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa stipulata a massimale unico di € 1.000.000,00 (un milione/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, nonché dei rischi attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. Tale polizza, avente durata fino alla scadenza del contratto e comunque da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare, rispettivamente, quali terzi SOGEI.

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare, idonea copertura assicurativa, nel rispetto delle modalità su espresse, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i su espressi. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione asseverata.

Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i alle condizioni su espresse, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Sogei S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove Consip non preferisca indire una nuova procedura procederà all'aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria il quale sarà tenuto a presentare la documentazione sopra indicata entro i rispettivi termini su espressi della comunicazione di aggiudicazione.

Con l'aggiudicatario, verrà stipulato un Contratto da Sogei e inviato al fornitore aggiudicatario, sulla base delle condizioni contrattuali allegate alla presente iniziativa e delle caratteristiche tecniche ed economiche dell'oggetto contrattuale.

### **23. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi

all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **24. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante il Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che Consip si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

#### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di ROMA.

#### **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

##### **Finalità del trattamento**

In relazione alle attività svolte dalla Consip e dalla Committente si segnala che:

- i dati vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A. per la gestione della procedura, per l'adempimento del complesso delle obbligazioni contrattuali nei riguardi del fornitore e per l'adempimento degli obblighi di legge;
- i dati forniti vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Società in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte si basa sull'adempimento di obbligazioni contrattuali tra le parti e sull'adempimento degli obblighi di legge.

Il fornitore deve comunicare in dati ai fini della stipula e della gestione del contratto: l'eventuale rifiuto in tal senso comporta l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato da Consip S.p.A. e dalla Committente mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento, dal personale di altri uffici della medesima Società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- i;
- comunicati ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti dell'iniziativa nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. e la Committente svolgano attività ai sensi dello statuto sociale;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, l'operatore economico prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente".

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti alla partecipazione dell'operatore economico alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati da Consip, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'affidamento per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti dell'interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore economico alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo o segnalazione.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano e si impegna, ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e Sogei S.p.A. con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E e in Roma, Via Mario Carucci n. 99.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata a:

- Responsabile della Protezione dei dati di Consip:  
[dpo@consip.it](mailto:dpo@consip.it)  
PEC [dpo@postacert.consip.it](mailto:dpo@postacert.consip.it)
- Data Protection Officer di Sogei S.p.A.: c/o Ufficio affari legali - SOGEI S.p.A. al seguente indirizzo: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma.

Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e segg. del Regolamento."

#### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'affidatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. o della Committente per le finalità sopra descritte.